

Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

T

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8e cpv. 2 lett. m

- ² La decisione istitutiva deve in particolare:
 - m. contenere, per le commissioni extraparlamentari che svolgono compiti di vigilanza e regolamentazione, il profilo dei requisiti dei relativi membri.

Titolo prima dell'art. 8j

Sezione 1b:

Organi di direzione di organizzazioni della Confederazione e rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato

Art. 8j, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis

Poteri del Consiglio federale

- ¹ Il Consiglio federale nomina i membri degli organi di direzione di organizzazioni di diritto pubblico della Confederazione conformemente alle disposizioni organizzative, in particolare i membri del consiglio d'amministrazione o del consiglio d'istituto degli stabilimenti della Confederazione.
- ¹bis Se la nomina incombe a un altro organo oppure se una disposizione organizzativa di diritto pubblico o privato prevede la rappresentanza della Confederazione in un organo di direzione, il Consiglio federale designa o nomina i membri del rispettivo organo di direzione, in particolare i rappresentanti che l'assemblea generale deve

1 RS 172.010.1

2018–3050

eleggere e i rappresentanti che la Confederazione ha il diritto di delegare in organizzazioni di diritto privato in virtù degli articoli 762 e 926 del Codice delle obbligazioni2.

Art. 8k cpv. 1

¹ In collaborazione con i dipartimenti, la Cancelleria federale pubblica in forma elettronica un elenco dei membri delle commissioni extraparlamentari, dei membri degli organi di direzione di organizzazioni della Confederazione nonché dei rappresentanti della Confederazione in organizzazioni di diritto pubblico o privato.

П

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

Ш

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

- ¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2019.
- ² Le seguenti modifiche nell'allegato 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2020:
 - stralcio delle voci «DEFR Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche», «DEFR Commissione federale per i responsabili della formazione professionale», «DEFR Commissione federale per le scuole specializzate superiori», «DFI Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool», «DFI Commissione federale per la prevenzione del tabagismo», «DFI Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale», e «DFI Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza»;
 - b. aggiunta della voce «DFI Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili».

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2 RS 220

Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, 8e cpv. 2 lett. gbis, 8n cpv. 2, 8o cpv. 2, 8p cpv. 2 e 8q cpv. 2)

Commissioni extraparlamentari

Le seguenti commissioni sono stralciate:

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DEFR	Commissione federale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
	Commissione federale per le scuole specializzate superiori
	Commissione federale per i responsabili della formazione professionale
DFI	Commissione federale per i problemi inerenti all'alcool
	Commissione federale per la sicurezza alimentare internazionale
	Commissione federale per le questioni legate alla dipendenza
	Commissione federale per la prevenzione del tabagismo

La seguente commissione è aggiunta:

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili

Le seguenti commissioni sono state ridenominate:

N. 1.1

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DFI	«Commissione di esperti per gli esami genetici sull'essere umano» in «Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano»

N. 1.3

Dipartimento competente	Commissione extraparlamentare
DEFR	«Commissione di periti doganali» in «Commissione peritale per le questioni relative alle tariffe doganali»
DFI	«Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari» in «Commissione federale per le questioni familiari»
	«Commissione federale per l'alimentazione» in «Commissione federale per la nutrizione»
	«Commissione federale per la salute sessuale» in «Commissione federale per le questioni relative alle infezioni sessualmente trasmissibili»

Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale

Art. 28a, 53, 54 e 76 cpv. 2 e 3 Abrogati

2. Ordinanza del 5 marzo 2004^4 sul fondo per la prevenzione del tabagismo

Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco

3. Ordinanza del 14 febbraio 2007
5 sugli esami genetici sull'essere umano

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «Commissione di esperti» è sostituita con «Commissione».

Art. 1 cpv. 1 lett. c

- ¹ La presente ordinanza disciplina:
 - c. la composizione e l'organizzazione della Commissione federale per gli esami genetici sull'essere umano (Commissione).

³ RS 412.101

⁴ RS 641.316

⁵ RS 810.122.1

4. Ordinanza del 25 maggio 2011⁶ sulla dipendenza da stupefacenti

Art. 1 lett. f

La presente ordinanza disciplina:

f. la Commissione peritale.

Titolo prima dell'art. 34

Capitolo 7:

Commissione peritale, emolumenti e protezione dei dati

Sezione 1: Commissione peritale

Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Commissione peritale ha i compiti e le competenze seguenti:

Art. 35-37

Abrogati

5. Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 19977

Art. 8 Pareri

L'UFAG invita le autorità cantonali e federali interessate a esprimere il loro parere.

Art. 8a cpv. 5

⁵ L'UFAG chiede il parere delle autorità federali interessate.

Art. 9 cpv. 1

¹ L'UFAG decide sulla conformità della domanda alle esigenze degli articoli 2–7.

Art. 11 Decisione sull'opposizione

L'UFAG decide sull'opposizione dopo aver sentito le autorità federali e cantonali interessate.

Art. 15 cpv. 2

² L'UFAG consulta previamente le autorità cantonali e federali interessate qualora si tratti di una denominazione svizzera o di una denominazione transfrontaliera ai sensi

- 6 RS 812.121.6
- 7 RS 910.12

dell'articolo 8a capoverso 2. Sente le parti conformemente all'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968^8 sulla procedura amministrativa.

Art. 22

Abrogato